

N. R.G.8059/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Mura Presidente

Dott.ssa Grazia M. Bagella Giudice estensore

Dott. Mario Farina Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 8059 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2012, promossa da

*****, con domicilio eletto in CAGLIARI, via A. Cervi n.16, presso lo studio dell'Avv. Rosalia Pacifico che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta a margine del ricorso introduttivo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,

Ricorrente

contro

*****, con domicilio eletto in CAGLIARI, via *****, presso lo studio dell'Avv. *****, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti,

Resistente

e con la partecipazione del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica

Intervenuto per legge

All'udienza del 09.02.2017 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio sulle seguenti conclusioni:

Nell'interesse di parte ricorrente: l'Ill.mo Tribunale *Voglia pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità al Sig. ***** e conseguentemente Voglia: 1) stabilire a carico del Sig. ***** ed in favore della*

*Sig.ra ******, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di euro 1.200,00, da aggiornarsi ai fini ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il cinque di ogni mese; in via subordinata: 2) confermare l'Ordinanza Presidenziale 10.07.2013 e stabilire a carico del Sig. ***** l'obbligo di corrispondere in favore della Sig.ra ******, a titolo di assegno di mantenimento, la somma corrente mensile di euro 700,00, da aggiornarsi ai fini ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il cinque di ogni mese. Con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi a carico dello Stato essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, come da nota spese ed istanza allegata.*

Nell'interesse di parte resistente: *Voglia il Tribunale Ill.mo, omnia contrariis reiectis, pronunciare 1) la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità esclusiva alla sig.ra *****; 2) assegnare la casa coniugale al marito sig. *****; 3) dichiarare la sig.ra ***** tenuta alla restituzione della somma di euro 5.900,00 (cinquemilanovecento/00), o, in subordine, nella misura del 50%, o, in ulteriore subordine, la somma ritenuta di giustizia al sig. *****; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari.*

Nell'interesse del Pubblico Ministero: *“pronunciare la separazione personale dei coniugi”*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

***** ha domandato pronunciarsi la separazione personale dal coniuge *****, con il quale aveva contratto matrimonio il 15/09/1984, allegando che dall'unione era nata una figlia, Luana, il 18 ottobre 1985, ormai economicamente indipendente; che già da diversi anni il comportamento del coniuge nei suoi confronti era mutato, essendo questi divenuto irascibile ed indifferente alle sorti della moglie e abbandonando, dal luglio 2012, il domicilio coniugale senza più farvi ritorno; che ella aveva continuato ad abitare nella casa coniugale in via ***** assegnata al consorte dal demanio militare, di cui egli era dipendente; che la condotta del coniuge le aveva provocato gravi stress, anche perché in trent'anni di matrimonio, fatta eccezione per qualche occupazione precaria stagionale, aveva sempre svolto il lavoro di casalinga dedicandosi alla famiglia; che negli ultimi dieci anni aveva tratto quanto per lei personalmente necessario da alcune occupazioni precarie ed attingendo ad alcuni esigui risparmi personali, posto che il coniuge le corrispondeva mensilmente solo l'importo di euro 800; che in particolare, in tale arco temporale il coniuge era stato trasferito a ***** limitando le relazioni con la ricorrente a colloqui telefonici formali; che al contempo la figlia ***** aveva iniziato i propri studi

universitari a *****; che rientrato il coniuge dalla missione, non solo si era disinteressato alle sue gravi condizioni di salute, ma le aveva, altresì, confessato apertamente di avere una relazione extraconiugale con tale *****, circostanza confermata anche da quest'ultima all'uopo contattata. Per quanto esposta la ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al coniuge, il risarcimento dei danni morali subiti, la corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento in misura non inferiore a euro 1200, l'assegnazione della casa familiare.

Il convenuto nel costituirsi non si è opposto alla separazione ma ha contestato la veridicità dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito a suo carico, premettendo che quale sottufficiale dell'esercito italiano egli era soggetto a trasferimenti e missioni, e che, in particolare, nel 2004 era stato mandato a ***** dove si era dovuto trasferire da solo, mentre la moglie era voluta rimanere nella casa familiare, preferendo continuare a frequentare l'ambiente militare cagliaritano dei circoli dedicati alle famiglie. Ha precisato il resistente che durante la permanenza a ***** la figlia ***** aveva frequentato l'università di ***** e che la madre, salvo in occasione della discussione della tesi di laurea, non si era mai recata a trovarla; nel frattempo la coniuge aveva seguito i suoi numerosi interessi ed hobbies, praticando canotaggio ed essendo iscritta all'Associazione alpini di ***** che frequentava assiduamente occupandosi anche delle attività organizzative, quali gli incontri conviviali e l'attività di volontariato. La stessa nel 2009 era addirittura partita per due mesi in Guatemala, viaggio organizzato sempre a fianco del presidente dell'Associazione, percependo regolarmente ogni mese dal avendo sempre assicurato dal coniuge -il quale si era al contempo fatto carico in via esclusiva di tutti i bisogni della figlia- l'importo di euro 800 al mese. Il convenuto ha altresì escluso di avere avuto una relazione extraconiugale evidenziando che, per contro, la coniuge frequentava regolarmente il presidente dell'Associazione alpini, il quale, dall'anno 2004 circa, consumava il pranzo nella casa familiare, addirittura conservando in un mobile della cucina un farmaco assunto quotidianamente.

In forza di quanto esposto il convenuto ha domandato che la separazione venisse addebitata alla coniuge, che gli venisse assegnata la casa coniugale in quanto alloggio di servizio a lui spettante, che venissero rigettate la domanda di assegno di mantenimento e quella di risarcimento dei danni.

All'esito dell'audizione personale di coniugi il Presidente ff, con ordinanza del 10.07.2013,

ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha posto a carico del ***** un assegno dell'importo di euro 700 mensili a titolo di contributo al mantenimento della ***** nell'ipotesi in cui quest'ultima avesse dovuto sostenere oneri locativi, da ridurre ad euro 300 in assenza di tali oneri, nulla statuendo in ordine all'assegnazione della casa familiare, in assenza di figli minorenni o non autosufficienti.

Con ordinanza pronunciata all'udienza del 16 aprile 2014, a fronte dell'istanza di pagamento diretto formulata dalla ricorrente, il Giudice, rilevato che a fronte della pretesa di corresponsione di euro 700 da parte della ***** , quest'ultima, solo dopo il 6 marzo 2014 aveva provveduto a depositare il contratto di locazione debitamente registrato, di cui risultava l'esistenza fin dal momento del rilascio dell'immobile, in data 23 ottobre 2013, ha preso atto che il resistente si era dichiarato disponibile ad effettuare l'integrazione dei canoni da tale data ed ha quindi rigettato l'istanza di pagamento diretto da parte dell'Inps.

La causa è stata istruita con prove orali e documenti.

All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha abbandonato la pretesa risarcitoria mentre il resistente ha abbandonato la domanda di condanna alla restituzione dell'autovettura ***** introdotta con le prime memorie ex articolo 183 insistendo invece sulla domanda di restituzione della somma di euro 5900, parimenti introdotta con le suddette memorie, asseritamente depositata nel conto corrente comune, che la coniugie avrebbe arbitrariamente riscosso.

La domanda di separazione dei coniugi è certamente fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento essendo emerso, dalle risultanze processuali e, in primo luogo, dal tenore delle difese svolte dalle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.

Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ***** e *****.

Le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti sono prive di fondamento e devono essere rigettate.

Nessuna delle parti ha infatti dimostrato, attraverso la prova orale espletata e le allegazioni svolte, che il fallimento del matrimonio sia da ascrivere alle condotte dell'altro, poste in

essere in violazione degli obblighi scaturenti dal vincolo matrimoniale. Anzitutto la stessa ricorrente, in sede di interrogatorio formale ha ammesso di aver rifiutato nel 2004 di seguire il coniuge a ***** e di essere pertanto rimasta nell'alloggio di proprietà del Demanio, pur precisando che si era trattato di una decisione concordata con il coniuge; ha inoltre confermato che in quel periodo e anche successivamente, salvo che in occasione della discussione della tesi di laurea della figlia, non si era mai recata a trovare il coniuge e la figlia nel continente, pur dichiarando che ciò era avvenuto per la mancanza di denaro e per dare la possibilità al marito e alla figlia di rientrare a casa; ha altresì ammesso di frequentare assiduamente da vari anni l'Associazione Alpini di *****, pur precisando che ciò avveniva anche da parte del coniuge, prendendo anche parte alle riunioni conviviali della suddetta Associazione il giovedì e il sabato sera, occupandosi della relativa organizzazione, ma sempre con il consenso e talora la partecipazione del marito; ha riferito di aver effettivamente partecipato al Gruppo della Protezione Civile e a quello di canottaggio ***** insieme al Sig. *****, presidente dell'Associazione Alpini, di aver inoltre preso parte ad un viaggio nel continente della durata di cinque giorni insieme alla Protezione Civile e di essersi recata in Guatemala per due mesi sempre con l'Associazione. Ha anche confermato che nel periodo in cui il ***** si trovava a ***** il Presidente dell'Associazione Sig. ***** frequentava la casa coniugale e talvolta pranzava con lei, talora alla presenza del ***** e della figlia. Tutte circostanze confermate dai testi escussi (*****, ***** e *****) nonché dalla figlia delle parti, la quale ha anche riferito di avere trovato in un armadietto di cucina la scatola del medicinale che il ***** assumeva ai pasti. La stessa figlia delle parti ha quindi precisato, per averlo saputo da entrambi i genitori, che negli ultimi mesi di convivenza la ***** dormiva nella sua camera, essendo lei fuori casa per motivi di studio.

In definitiva deve ritenersi che durante la permanenza del del coniuge a ***** per esigenze lavorative la ***** aveva tenuto uno stile di vita del tutto indipendente, dedicandosi alle attività preferite, coltivando assiduamente i propri interessi, facendo dei viaggi fra cui quello durato ben due mesi in Guatemala nell'anno 2009: ciò a fronte dell'assunto per cui non era mai andata a trovare il coniuge e la figlia salvo che in occasione della discussione della tesi di laurea per motivi economici. Né sono risultate dimostrate le circostanze allegate dalla ricorrente relative alla asserita relazione extraconiugale del ***** , essendo piuttosto emerso che questi, con regolarità, versava alla moglie -la

quale non aveva spese abitative- l'importo di euro 800 mensili, al contempo occupandosi per intero di tutto quanto abbisognasse la figlia studentessa all'Università di *****. Per altro verso neppure sono emerse circostanze tali da far ritenere che la ricorrente abbia assunto condotte contrarie ai doveri nascenti dal vincolo matrimoniale nei confronti del ***** , peraltro allegate del tutto genericamente dal resistente a fondamento della propria domanda di addebito. Piuttosto, deve reputarsi che il fatto che le parti dormissero in stanze separate nell'ultimo periodo della convivenza e che la permanenza del ***** si fosse protratta più a lungo del previsto a ***** rappresentino segnali evidenti del venir meno, nel tempo, del legame affettivo e dell'interesse reciproco a coltivare e tenere viva la convivenza matrimoniale.

Aspetti che esulano, con evidenza, dai profili di addebito allegati dalle parti.

Non deve provvedersi in ordine all'assegnazione della casa familiare, ricevuta dal demanio militare attualmente abitata dalla ***** , in mancanza di figli minorenni o maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti.

Relativamente agli aspetti economici deve rilevarsi, quanto alla ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che la stessa ha sempre svolto lavori di pulizia presso famiglie, peraltro, a suo dire, con frequenza non giornaliera e scarsamente retribuiti. Risulta inoltre che la ***** affronti oneri di locazione per euro 500,00 mensili (cfr. **doc.1** prod. 19.03.2014 e **doc. 1** prod. 16.04.2014, contratto di locazione registrato e ricevute pagamento del canone dal mese di ottobre 2013 al mese di aprile 2014).

A sua volta ***** , attualmente titolare di pensione INPS (avendo lavorato precedentemente come Sottoufficiale dell'Esercito), ha evidenziato i seguenti redditi: **Modello 730/2016 redditi 2015: euro 27.308,00/12 = euro 2.275,67 mensili; Modello 730/2015 redditi 2014: euro 26.389,00/12 = euro 2.199,08 mensili; Modello 730/2014 redditi 2013: euro 24.087,00/12 = euro 2.007,25 mensili.** Lo stesso ha allegato che dall'anno 2016 la figlia ***** (che in precedenza le parti avevano definito economicamente autosufficiente) si sarebbe trasferita a vivere con lui in quanto non in grado di sostenersi autonomamente (all'uopo il resistente ha prodotto una dichiarazione scritta della stessa, definita *autocertificazione*, evidentemente priva di alcun valore probatorio).

Tanto accertato, deve in generale rilevarsi che secondo quanto ribadito, anche di recente,

dalla suprema Corte di Cassazione: “*La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.*” (Cass. n.12196 del 16/05/2017). Principio, evidentemente, da intendersi quale obiettivo tendenziale, nei limiti consentiti dalla situazione economica del coniuge obbligato e in modo compatibile con la normale contrazione delle disponibilità familiari consequenziali alla cessazione del matrimonio. Ciò in conformità ai principi affermati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire (cfr.Cass., sentenza n. 17199/2013) che la separazione impoverisce i membri della famiglia, affettivamente ed economicamente, impattando sulla "macroeconomia domestica familiare" con la conseguenza che il diverso declinarsi delle due vite da single degli ex coniugi in due "microeconomie personali" non può certo consentire le sinergie e i risparmi prima possibili. Tutto ciò premesso e tenuto conto di un verosimile supporto economico da parte del padre nei confronti della figlia, considerata altresì la capacità lavorativa e reddituale della ricorrente, il collegio stima equo quantificare l'assegno di mantenimento in favore di ***** e a carico di ***** in euro 800 mensili, da aggiornare annualmente su base Istat (decorso un anno dalla data della pronuncia).

Infine deve essere dichiarata inammissibile la domanda formulata dal resistente di restituzione delle somme di cui la ***** si sarebbe appropriata, quantomeno nella misura del 50%. Tale domanda non solo è stata introdotta tardivamente con le memorie ex articolo 183 6° comma c.p.c., ma, altresì, non può trovare ingresso nel giudizio di separazione, non rientrando, con tutta evidenza, tra le ipotesi di cui agli artt. 32, 34, 35 e 36 c.p.c., né avendo il carattere dell'accessorietà a mente dell'art.31 tale da giustificare la trattazione congiunta ex art. 40 comma terzo c.p.c., in ragione di un rapporto di dipendenza o subordinazione così che il *petitum* e la *causa petendi* non possano concepirsi se non come

storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale (cfr. Cass. 17.5.2005, n. 10356).

Le spese del giudizio in ragione della maggior soccombenza del resistente, devono essere poste a carico di questi, peraltro in ragione della metà dell'importo liquidabile stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa. Le stesse devono essere corrisposte direttamente in favore dello Stato a mente del disposto dell'art. 133 dpr. n. 115/2002 e ai sensi degli art. 82 e 130 dpr cit. (in arg. C. Cost. Ord. N. 270/2012 e Cass. Pen. VI sez. n. 46537/2011).

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

rigettate tutte le altre domande le altre domande proposte dalle parti:

- 1) Pronuncia la separazione fra i coniugi ***** nata il 22/12/1963 in ***** e ***** , nato il 27/02/1958 in ***** , matrimonio celebrato in ***** , in data ***** (atto n.***** , parte II, serie A, anno ***** , comune di *****);
- 2) pone a carico di ***** un contributo al mantenimento di ***** di euro 800 da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione su base annuale Istat;
- 3) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di somme formulata dal resistente;
- 4) condanna ***** alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato che liquida, già dimidiate, in euro 2630 a titolo di compensi professionali oltre spese prenotate a debito ed accessori come per legge.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della I sezione del Tribunale Civile in data 05/07/2017.

L'Estensore

Dottssa Grazia Maria Bagella

La Presidente

Dott.ssa Maria Mura

